

Deliberazione 7 ottobre 1998

Disciplina delle modalità per la determinazione e la liquidazione dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici di energia elettrica a norma dell'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 (deliberazione n. 126/98)

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 7 ottobre 1998,
- Premesso che:
 - con lettera in data 31 agosto 1998 (Prot. n. COMM/EB/md/0039), il Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico ha richiesto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 70/97), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (nel seguito: deliberazione dell'Autorità n. 74/98), in merito al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa;
- Visti:
 - l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come modificato dall'art. 2, comma 2 della deliberazione dell'Autorità n. 74/98, in base al quale è stato introdotto un nuovo meccanismo di determinazione dei contributi riconosciuti all'energia elettrica prodotta da imprese produttrici-distributrici, che prevede il riferimento al valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, definito come "rapporto tra il gettito effettivo della parte B della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale nello stesso periodo di competenza";
 - l'art. 6, comma 6.16, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, in base al quale sono stati previsti gli adempimenti a cui sono tenute le imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico, finalizzati alla raccolta del gettito della parte B della tariffa, alla determinazione dei contributi alle imprese produttrici ed alla loro liquidazione;

- Considerato che:
 - la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a causa dei problemi evidenziati nella lettera sopra richiamata, non ha sino ad oggi proceduto alla determinazione dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici ed alla loro liquidazione;
 - le maggiori difficoltà applicative rappresentate dal Collegio commissariale della Cassa conguaglio per il settore elettrico si riferiscono alla determinazione delle quantità di energia elettrica venduta all'utenza finale nel corso di ciascun bimestre, differenziata per aliquota della parte B della tariffa, dal momento che non per tutta l'utenza si procede, in ciascun bimestre, alla rilevazione dei consumi attraverso la lettura della strumentazione di misura;
- Ritenuto che:
 - sia necessario precisare gli adempimenti strumentali al calcolo del valore medio nazionale della parte B della tariffa come previsti dal sopra richiamato articolo 6, comma 6.16, della delibera dell'Autorità n. 70/97 posti a carico delle imprese distributrici, al fine di porre la Cassa conguaglio per il settore elettrico nella condizione di garantire la regolare determinazione e liquidazione dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributrici anche nei casi di mancanza o carenza dei dati oggetto di detti adempimenti;
 - la determinazione del gettito delle componenti inglobate nella parte A della tariffa debba seguire modalità analoghe a quelle previste per la determinazione, nello stesso bimestre, del gettito della parte B della tariffa;
 - Su proposta del dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore della Divisione tariffe elettricità,

DELIBERA

Art. 1

Adempimenti a carico delle imprese distributrici finalizzati al riconoscimento del contributo alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97

1. Entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, le imprese distributrici sono tenute a comunicare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la quantità di energia elettrica fornita, nel bimestre stesso, all'utenza da loro servita, distintamente per ciascuna tipologia di utenza, e a versare il relativo gettito delle componenti inglobate nella parte A della tariffa e della parte B della tariffa. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 6, comma 6.17, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, così come integrato dall'art. 2, comma 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 giugno 1998, n. 74/98.

2. Qualora, nel bimestre considerato, le imprese distributrici non abbiano proceduto, attraverso la lettura della strumentazione di misura, alla rilevazione effettiva dell'energia elettrica fornita all'utenza servita, ai fini della comunicazione e del versamento di cui al precedente comma 1, e limitatamente alla quota di energia che non è stata oggetto di rilevazione effettiva, le imprese stesse dovranno fare riferimento alle stime dell'energia elettrica fornita effettuate ai fini della fatturazione a titolo di acconto.
3. Le stime di cui al precedente comma 3 dovranno, se necessario, essere modificate, tutte nella medesima proporzione, per garantire l'uguaglianza tra la somma dell'energia fornita, misurata e stimata, nel bimestre e l'energia immessa nella rete di distribuzione nel bimestre stesso, al netto delle perdite sulla rete di distribuzione stimate con riferimento alle perdite percentuali medie dell'anno solare precedente.
4. Nel caso in cui un'impresa distributtrice non disponga delle informazioni necessarie all'applicazione del criterio di cui al comma precedente, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sentita l'impresa medesima, potrà definire criteri suppletivi.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 4, la comunicazione assume valore provvisorio e deve essere integrata dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 non appena possibile e comunque non oltre quattordici mesi dalla fine del bimestre considerato.
6. Nel caso di inadempimento totale o parziale da parte delle imprese distributrici agli obblighi di comunicazione previsti nei commi precedenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procede comunque alla determinazione del valore medio unitario della parte B della tariffa dopo aver ottenuto parere favorevole dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2

Determinazione e liquidazione del contributo alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97

1. Entro trenta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui al precedente articolo 1, comma 1, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sulla base delle comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici, provvede alla determinazione dei contributi spettanti a ciascuna impresa produttrice-distributtrice, ed alla loro liquidazione.
2. Qualora le comunicazioni delle imprese distributrici abbiano carattere provvisorio ai sensi del precedente articolo 1, comma 5, la liquidazione avviene a titolo di acconto.
3. Nel caso di liquidazione a titolo di acconto la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede, entro quindici mesi dalla scadenza del bimestre considerato e sulla base delle comunicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 1 presentate dalle imprese distributrici, alla determinazione a titolo definitivo dei contributi spettanti alle imprese produttrici-distributtrici e agli eventuali conseguenti conguagli.

Art. 3
Disposizioni finali

1. La mancata comunicazione secondo le modalità ed entro i termini previsti, dal precedente articolo 1, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. La presente deliberazione viene comunicata al Presidente del Collegio commissariale della cassa conguaglio per il settore elettrico nonché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avendo effetto dalla data della pubblicazione.